



Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 24-04-2021

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI COMUNALI

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 11:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

Mari Mirko	P	SERI LAURA	P
CONTRATTI LAURA	P	CUPELLI GIACOMO	P
MIGLIORELLI LARA	P	GRILLI EMANUELE	P
CONTRATTI ROBERTO	P	MAGI MATTEO	A
RILLI RICCARDO	P	CONTIGIANI IGINO	P
SERI ROSITA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig Mirko Mari nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA SERAFINI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

LAURA SERI

EMANUELE GRILLI

IGINO CONTIGIANI

La seduta è Pubblica

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 118 della Costituzione ai sensi del quale *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”*.

RICHIAMATO il D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 *“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”* in vigore dal 3 agosto 2017 e in particolare, il comma 1 dell'articolo 2 sui *“Principi generali”*, che così recita: *“1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”*

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale, pone tra i suoi scopi istituzionali la valorizzazione delle forme di volontariato e di associazionismo presenti nel territorio, così come previsto dallo Statuto Comunale:

- Titolo I art. 1 comma 5 lett. h) il Comune ispira la propria azione seguenti criteri e principi *“il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato ..omissis-*

- Titolo III art. 22 comma 1: *“Il comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini, istituisce inoltre un apposito Albo delle associazioni ed Enti esistenti ed operanti sul territorio”* e comma 2lett. a): *“....omissis.... sostiene l'attività ed i programmi dell'associazionismo...omissis...”*;

- **RITENUTO** opportuno favorire l'apporto di singoli cittadini volontari allo svolgimento delle attività di volontariato prestate a vantaggio del Comune e dirette al conseguimento di finalità di interesse pubblico nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile;

RITENUTO di istituire l'attività di **“Volontariato civico”** in questo Comune e il relativo **“Registro comunale dei Volontari civici”** e di disciplinare l'attività dei volontari civici, adottando apposito **regolamento** in merito;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione 24/11/2017, n. SEZAUT/26/2017/QMIG - Cortei dei Conti -Sez. Autonomie la quale afferma:

“13. Tanto considerato, deve concludersi che la ratio iuris sottesa alla disciplina delle attività di volontariato contenuta nel Codice del Terzo settore sia estensibile anche agli enti locali che intendano sostenere attivamente la partecipazione libera di singoli volontari in attività operative di servizio alla persona e di tutela di beni comuni a carattere non industriale o commerciale.

L'assenza di una normativa che assicuri il rispetto di alcune condizioni essenziali per garantire ai volontari una partecipazione libera e spontanea, dotata dei caratteri della occasionalità, accessorialità e totale gratuità richiede, tuttavia, l'adozione di un regolamento che disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività in senso conforme alla normativa dettata per gli enti del Terzo settore.

A tal fine, dovrà essere prevista l'istituzione di un apposito registro dei volontari, le cui risultanze, se conformi ai criteri previsti per la tenuta dei registri in materia di volontariato, faranno fede ai fini della individuazione dei soggetti aventi diritto alla

copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività, con oneri a carico dell'ente locale in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli volontari dallo stesso coordinate.

Il regolamento dell'ente dovrà assicurare, altresì, che i requisiti soggettivi previsti per l'iscrizione nel registro dei volontari non abbiano carattere discriminatorio e che i requisiti psico-fisici e attitudinali eventualmente richiesti siano finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi. Analogamente, le modalità di cancellazione dal registro dovranno garantire ai singoli volontari la facoltà di rinuncia incondizionata alla disponibilità da loro manifestata e non potranno avere carattere sanzionatorio, stante l'assenza di vincoli di subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari.

Ai volontari non potrà essere imposto altro obbligo se non quello di operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengano in contatto a causa delle loro attività. Di converso, sarà cura dell'ente locale vigilare costantemente sull'incolumità dei volontari e adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale.

I rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione dovranno essere comunicati preventivamente al volontario, affinché questi possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti.

Infine, poiché dalla copertura assicurativa discendono oneri a carico dell'ente, lo stesso sarà tenuto a prevedere la relativa copertura finanziaria negli ordinari strumenti di programmazione e di bilancio.”

*e conclude enunciando il seguente principio di diritto: **Gli enti locali possono stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, a condizione che, con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità della loro attività, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale!.....;***

CONSIDERATO che:

- il Volontariato individuale che si intende in questa sede regolamentare viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone, di nuclei o di gruppi;

- l'attività di volontariato verrà svolta da persone che, a titolo personale e senza corrispettivo alcuno, intendono dedicare liberamente la propria attività, la propria capacità e le proprie conoscenze a beneficio della collettività;

- il servizio civico che si intende istituire e disciplinare in questa sede va ad integrare ma non a sostituire i servizi già svolti dall'Amministrazione comunale;

- i volontari non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo del Comune o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative;

- il servizio civico svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario finale, non può assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza, non dà luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente da leggi vigenti e non costituisce rapporto di lavoro;

DATO ATTO che il servizio civico sarà prestato in relazione a tutte le attività di

interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali e regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;

VISTO l'allegato "Regolamento Comunale per l'istituzione e la gestione del servizio di Volontariato civico comunale", composto di n. 14 articoli e n. 1 appendici (appendice 1: richiesta di iscrizione al "Registro comunale dei Volontari civici" del Comune di Colmurano);

VISTI:

- l'articolo 118 della Costituzione;
- il Decreto Legislativo 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE l'approvazione della presente PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di **istituire**, per le motivazioni esposte in premessa, l'**attività di "Volontariato civico"** ed il relativo **"Registro comunale dei Volontari civici"** al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali;
- 3) Di approvare il "Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di Volontariato civico comunale" del Comune di Colmurano nel testo allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 14 articoli;
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 54 del vigente Statuto comunale, il Regolamento che con questo atto si approva, verrà pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore contestualmente all'esecutività della presente delibera di approvazione;
- 5) Di demandare ai Responsabili dei Servizi Comunali competenti l'attuazione di quanto previsto nel Regolamento che con questo atto si approva.
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

APPURATA la propria competenza a deliberare nella materia di cui trattasi;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, regolarmente espressi dai competenti Responsabili di Area;

RITENUTO di deliberare in merito;

con votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di **istituire**, per le motivazioni esposte in premessa, l'**attività di "Volontariato civico"** ed il relativo **"Registro comunale dei Volontari civici"** al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali;
- 3) Di approvare il "Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di Volontariato civico comunale" del Comune di Colmurano nel testo allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 14 articoli;
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 54 del vigente Statuto comunale, il Regolamento che con questo atto si approva, verrà pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore contestualmente all'esecutività della presente delibera di approvazione;
- 5) Di demandare ai Responsabili dei Servizi Comunali competenti l'attuazione di quanto previsto nel Regolamento che con questo atto si approva.

E con separata votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 17-04-2021

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to (Mirko Mari)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Mirko Mari

IL PRESIDENTE

F.to LAURA CONTRATTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIULIANA SERAFINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line i questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69);

Colmurano, 27-07-2021

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
F.to GUGLIELMI ROMINA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Colmurano, 27-07-2021

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
F.to GUGLIELMI ROMINA